



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 66/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE TOSCANA NORD”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E 13, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93 (CONTESTAZIONE N. 16/15)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*” e, in particolare, l’art. 13, comma 3;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Toscana in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 16/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - adottato in data 25 settembre 2015 e notificato in pari data alla società TVA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Toscana Nord*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - cont. n. 16/2015 - previo accertamento datato 22 settembre 2015 (verb.16/2015), è stata contestata, in data 25 settembre 2015, e notificata in pari data alla società TVA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Toscana Nord*”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, poiché nel corso della programmazione televisiva dei giorni **1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2015**, non sarebbero state segnalate le pubblicità inserite all’interno del programma “*Made in Italy*” in cui la conduttrice mostrerebbe ed esalterebbe a fini promozionali le caratteristiche dell’hotel e ristorante “*Villa dei Tigli*” in mancanza della scritta “*messaggio promozionale*”. Nel corso della trasmissione delle telepromozioni, infatti, non sono state rese riconoscibili e, al contempo, distinte, tali forme di comunicazione commerciali dal resto della programmazione televisiva.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 18 febbraio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale. Ad esito dell’istruttoria svolta, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate dal CORECOM Toscana. Nel merito, infatti, si rileva che la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi nell’ambito della trasmissione di un programma televisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi medesimi (cfr. art. 2, comma 1, lett. mm, d.lgs. n. 177/05 e art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP). Pertanto, una volta stabilita dal legislatore la prospettazione di un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità e telepromozione, è indubbio che la telepromozione stessa debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità del messaggio promozionale; nel caso di specie, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata, si riscontra la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

messa in onda di telepromozioni, senza che sia presente la scritta “*messaggio promozionale*” per tutta la durata della loro trasmissione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali [...]*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, la pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93 «*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata*»;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono le repliche di una medesima trasmissione che, considerate come identica fattispecie reiteratasi in più giorni consecutivi, può essere valutata come un’unica condotta giuridicamente rilevante;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di reiterati episodi di violazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizione normativa sopra specificata, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 16/2015 nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per ogni singola violazione aumentata del triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società TVA S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Tele Toscana Nord", codice fiscale 01914200512, con sede legale in Via del Pozzo, 3/A, Monteriggioni (SI), ha violato la disposizione contenuta negli artt. 36-bis, 7 comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n.177/05 in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, per non aver inserito la scritta "messaggio promozionale" nel corso della trasmissione di telepromozione, al fine di rendere riconoscibile e, al contempo, distinta tale forma di comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 583/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 66/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 66/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi